



Mirandola li **05.10.2004**

Prot. 14313

Ordinanza n. **62**

Oggetto: **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA SALE GHIOCHI**

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento Comunale per sale Giochi approvato con deliberazione Consiliare n. 38 del 08.03.1996, come modificato con atto n. 181 del 25.09.2000;

Visto il TULPS (R.D. n.773/1931 e successive modificazioni) ed il relativo Regolamento (R.D.635/1940 e successive modificazioni);

Verificato che le modifiche apportate a partire dal 2003 all'art.110 TULPS e l'emanazione dei relativi decreti applicativi hanno profondamente modificato la normativa in materia di apparecchi da gioco;

Verificato che la zona immediatamente a ridosso del Centro Storico tende sempre più ad assimilarne le caratteristiche abitative, di attrazione e di parcheggio;

Ritenuto opportuno individuare una diversa zonizzazione del territorio del capoluogo al fine di addivenire ad una più articolata determinazione degli orari massimi per le sale giochi in relazione alle caratteristiche commerciali ed abitative delle zone stesse;

Visto il parere delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, espresso nella seduta del 06.09.2004;

Visto l'art.50 della Legge 267/2000;

ORDINA

che gli orari delle Sale Giochi del Comune di Mirandola e le attività di Spettacolo Viaggiante di Sala Giochi installate come singola attrazione in Centro Storico:

1. siano rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

a) in Centro Storico:

a1) dalle ore 12.00 alle ore 24.00, nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto ai successivi punti a2), a3), a4)

a2) dalle ore 12.00 alle ore 0.30 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e prefestivi;

a3) dalle ore 9.30 alle ore 0.30 del giorno successivo, nel periodo dal sabato precedente il Natale al giorno dell'Epifania compreso;

a4) dalle ore 9.30 alle ore 1.00 del giorno successivo, il 31 dicembre;

b) in una fascia di mt. 200 a ridosso del Centro Storico e nei centri urbani delle frazioni:

b1) dalle ore 12.00 alle ore 0.30, nei giorni feriali e festivi, salvo quanto previsto ai successivi punti b2), b3), b4);

b2) dalle ore 12.00 alle ore 1.00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e prefestivi;



b3) dalle ore 9.30 alle ore 1.00 del giorno successivo, nel periodo dal sabato precedente il Natale al giorno dell'Epifania compreso;

b4) dalle ore 9.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, il 31 dicembre;

c) nel restante territorio comunale:

- dalle ore 12.00 alle ore 1.00 del giorno successivo, nei giorni feriali;
- dalle ore 12.00 alle ore 2.00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e prefestivi;
- dalle ore 9.30 alle ore 1.00 del giorno successivo, nel periodo dal sabato precedente il Natale al giorno dell'Epifania compreso;
- dalle ore 9.30 alle ore 3.00 del giorno successivo, il 31 dicembre;

2. Non è obbligatoria l'osservanza di un giorno di chiusura settimanale.

3. Tutti gli esercizi di sala giochi:

- a) devono rispettare l'orario prescelto;
- b) devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione ben visibili dall'esterno e vidimati dal Comando di Polizia Municipale:
 - b1) l'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;
 - b2) l'eventuale chiusura per una o più intere giornate nell'arco della settimana.

Qualora in alcune ricorrenze o periodi dell'anno la chiusura settimanale non venga effettuata, deve essere precisato sul cartello in modo chiaramente comprensibile.

4. Gli esercenti devono comunicare al Comune l'orario prescelto con un anticipo di 5 giorni lavorativi. Ogni variazione dovrà essere comunicata al Comune e resa nota al pubblico con un anticipo di 5 giorni lavorativi.

5. Nel caso in cui si intendano adottare, nel corso dell'anno solare, orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, può essere effettuata un'unica comunicazione che indichi gli orari per periodo di effettuazione.

6. Le violazioni di seguito riportate previste dalla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa:

a) da € 25,00 a € 150,00 nei seguenti casi:

- a1) aver osservato o variato l'orario prescelto senza che ne fosse data comunicazione al Comune e fosse reso noto al pubblico con un anticipo di 5 giorni lavorativi (punto 4);
- a2) aver effettuato modifiche temporanee dell'orario, connesse allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli ed eventi straordinari senza averne fatto pervenire comunicazione al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi (punto 5);
- a3) aver effettuato modifiche temporanee dell'orario, connesse allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli ed eventi straordinari senza aver integrato il cartello degli orari con un ulteriore cartello indicante le modifiche degli orari e le giornate interessate (punto 5);

b) da € 75,00 a € 450,00 nei seguenti casi:

- b1) aver esercitato in orario diverso da quello comunicato e reso noto al pubblico ed eccedente i limiti massimi previsti dalla presente ordinanza. (punto 1).

IL SINDACO

Luigi Costi